

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN REGIME DI

LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (ALPI) EROGATE DALLA AZIENDA USL DI MODENA A

FAVORE DI ASSICURATI/ASSISTITI DELLA SOCIETA' CONSORZIO MU.SA. - CONSORZIO

MUTUE SANITARIE SOC. COOP. CONS.

Con la presente convenzione redatta in un unico esemplare informatico a tutti gli effetti di legge:

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, con sede legale in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23 C.F./Partita Iva 02241850367, rappresentata dalla Dr.ssa Romana Bacchi, su delega del Direttore Generale, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Modena, di seguito anche solo la "AZIENDA"

E

La Società Consorzio Mu.Sa. - Consorzio Mutue Sanitarie Soc. Coop. Cons., con sede legale in Milano, via San Gregorio n. 48, codice fiscale/p.iva 05168810967, rappresentata legalmente dal Dr. Placido Putzolu in qualità di Presidente del Consorzio, in seguito anche solo la "SOCIETÀ",
cumulativamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'AZIENDA fermo restando il prioritario ruolo di struttura della rete del SSR, ha interesse a sviluppare attività in regime ALPI perché previste anche dal CCNL della propria dirigenza;
- la SOCIETÀ ha interesse ad ampliare la rete di strutture sanitarie fruibili in convenzione diretta ed indiretta da parte dei propri iscritti, garantendo agli stessi elevati standard qualitativi sia in termini tecnico professionali che in termini organizzativi;

- L'AZIENDA, dispone degli standard richiesti e la società intende avvalersi delle sue prestazioni ed attività, il tutto nei termini, divisati fra le Parti, che seguono:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Sono oggetto della presente convenzione le prestazioni sanitarie erogate a pagamento da parte dell'AZIENDA, in favore degli iscritti/assistiti della SOCIETÀ, prestazioni meglio specificate nell'Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - BENEFICIARI

Per "beneficiari" devono intendersi le seguenti categorie di assistiti della SOCIETÀ, con le limitazioni stabilite nei piani di assistenza da essi sottoscritti con la SOCIETÀ':

(i) "assistiti in forma diretta"- vale a dire coloro che utilizzano la "rete" di strutture convenzionate con la SOCIETÀ, la quale ultima provvede per loro conto al pagamento in tutto o in parte delle prestazioni erogate in loro favore secondo le tariffe indicate nell'Allegato 1

(ii) "assistiti in forma indiretta"- coloro cui è consentito l'accesso alla "rete" di strutture convenzionate, con pagamento da parte degli assistiti delle prestazioni usufruite, alle tariffe di cui alla presente Convenzione, indicate nell'Allegato 1;

ART. 3 - IMPEGNI DELL'AZIENDA

L'AZIENDA si impegna a:

3.1 Garantire l'erogazione di prestazioni applicando le tariffe indicate nell'Allegato 1;

3.2 Garantire la massima collaborazione nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative ed il rispetto delle procedure operative concordate;

3.3. Mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei propri medici che hanno aderito alla convenzione, reso disponibile ai beneficiari in forma concordata tra le parti;

3.4. Garantire la non applicazione di depositi cauzionali e/o pagamenti a carico dei pazienti

per i quali sia pervenuta, anticipatamente all'erogazione della prestazione, dichiarazione di presa in carico degli oneri a cura della SOCIETÀ, con la sola eccezione di scoperti e/o franchigie eventualmente applicabili.

ART. 4 - IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La SOCIETÀ si impegna a:

4.1. Garantire, per gli assistiti in forma diretta, l'invio del documento (cd. documento di impegno al pagamento diretto / presa in carico) attestante la copertura degli oneri relativi alla prestazione richiesta e l'eventuale presenza di franchigie e/o scoperti a carico dell'interessato (cd. oneri), con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto all'erogazione della prestazione.

4.2. Garantire, per gli assistiti in forma diretta, laddove la gestione della documentazione attestante la copertura degli oneri relativi alla prestazione richiesta avvenga attraverso piattaforma informatizzata, la piena funzionalità del sistema stesso e la possibilità di verifica in tempo reale;

4.3. Garantire, per gli assistiti in forma indiretta ove previsti dalla SOCIETÀ, l'invio di apposita comunicazione che certifichi l'esistenza della copertura indiretta (tessera personale che attesta l'appartenenza alla Mutua Consorziata) ovvero garantire risposta ad eventuali riscontri richiesti dall'AZIENDA entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla richiesta. In caso di mancato riscontro l'AZIENDA applicherà le tariffe ordinarie normalmente in essere per i paganti in proprio;

4.4. Garantire il pagamento di quanto dovuto entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa fattura;

4.5. Definire con apposito atto scritto, per ciascuna tipologia di prestazione, l'elenco dettagliato della documentazione amministrativa e sanitaria che dovrà essere trasmessa a cura dell'AZIENDA ai fini dell'espletamento delle pratiche e di cui comunque la SOCIETÀ si

assume la piena ed unica responsabilità della gestione, come meglio previsto al successivo

Art. 6. L'elenco dovrà prevedere la sola documentazione indispensabile all'espletamento della pratica sia al fine di limitare la trasmissione di dati personali e sensibili sia al fine di semplificare le procedure di raccolta e trasmissione;

4.6. Predisporre gli strumenti organizzativi al fine del recepimento di quanto previsto dal Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, quanto previsto dagli artt. 6, 15, 23, 24, 25, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e, comunque, di ogni altra norma e/o regolamento applicabile alla Convenzione anche successivamente alla sua sottoscrizione. La SOCIETÀ non può essere ritenuta responsabile, in alcun modo, dei danni provocati alle strutture dell'AZIENDA dai beneficiari e dai loro eventuali accompagnatori i quali risponderanno a titolo personale.

ART. 5 – DOCUMENTO DI IMPEGNO AL PAGAMENTO DIRETTO / PRESA IN CARICO

La SOCIETÀ si impegna a specificare in ogni documento di impegno al pagamento diretto degli oneri/presa in carico di cui al precedente Art 4.1, sia esso trasmesso a mezzo fax, e-mail o tramite portali anche informatici istituiti e gestiti dalla stessa SOCIETÀ, quanto segue:

- prestazione/i autorizzata/e;
- franchigie, eccedenze e/o scoperti che permangono a carico del beneficiario;
- solo nel caso di prestazioni di ricovero: la durata autorizzata;
- ogni altra informazione utile alla AZIENDA per lo svolgimento della pratica.
- sarà cura della sola SOCIETÀ fornire preventiva informazione al beneficiario in merito alla sussistenza di franchigie, eccedenze e/o scoperti che permarranno a suo carico.

ART. 6 – GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La SOCIETÀ si impegna, altresì, ad acquisire l'autorizzazione sottoscritta dal beneficiario affinché l'AZIENDA possa inviare alla SOCIETÀ le ricevute sanitarie/fatture e,

indipendentemente da esiti e/o contenuti, copia di tutta la documentazione sanitaria

richiesta dalla SOCIETÀ ai fini della liquidazione degli importi dovuti (esempio richieste

mediche, referti di tutti gli accertamenti eseguiti, cartelle cliniche complete, ecc.). Le parti

concordano che l'onere della prestazione resterà interamente a carico del beneficiario

qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

- Mancata consegna di documentazione sanitaria in possesso dell'interessato (es. richiesta medica) ed indispensabile ai fini dell'espletamento della pratica;
- Diniego ad invio in tutto o in parte della documentazione richiesta dalla SOCIETÀ ai fini della liquidazione;

In ogni caso le parti danno atto che la trasmissione di documentazione sanitaria da parte

della AZIENDA alla SOCIETÀ potrà avvenire soltanto nel pieno rispetto della vigente

normativa in materia di tutela della privacy e del regolamento dell'AZIENDA.

La SOCIETÀ è comunque l'unica ed esclusiva responsabile della gestione, conservazione e

protezione di tutta la documentazione che l'AZIENDA, ai fini della presente Convenzione,

provvederà a trasmettere. Peraltro, resta inteso fra le Parti che nessuna responsabilità,

anche solo indiretta, potrà essere addebitata all'AZIENDA per eventuale smarrimento, furto,

danneggiamento e/o violazione dei dati personali e sensibili una volta che la stessa

documentazione sarà stata inviata e/o affidata al servizio postale e/o al portale predisposto

dalla SOCIETÀ. L'AZIENDA si impegna comunque a conservare la documentazione sanitaria

ed amministrativa relativa alle prestazioni fornite ai beneficiari nei termini previsti dalla

legge. Ai fini della presente convenzione, le definizioni "dati personali", "titolare" o "titolare

del trattamento", "responsabile" o "responsabile del trattamento" nonché "trattamento",

hanno il significato indicato nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"). Le Parti si

impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi e gli adempimenti prescritti dal

Regolamento e, più in generale, dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Le Parti, in qualità di titolari autonomi, tratteranno i dati di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della presente convenzione, ivi compresi i dati dei comuni clienti / pazienti, unicamente per le finalità previste dalla stessa e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. La Struttura Sanitaria autorizza la pubblicazione dei suoi dati (denominazione, indirizzo, numero telefonico, sito internet), negli elenchi o guide ai centri sanitari convenzionati, destinati agli Assicurati, eventualmente pubblicati dalla SOCIETÀ' o dalle compagnie clienti, anche sui rispettivi siti internet.

ART. 7 – SPECIFICHE RELATIVE A PORTALI DI INTERFACCIA / APPLICATIVI INFORMATICI

Su richiesta della SOCIETÀ, l'AZIENDA accetta, per la gestione di quanto alla presente convenzione, l'eventuale utilizzo di un eventuale portale/sistema informativo (di seguito, il "Sistema Informativo"). Tale Sistema Informativo viene concesso all'AZIENDA da parte della SOCIETÀ, in licenza d'uso non esclusiva e per i soli fini inerenti la presente Convenzione. L'Azienda ne mantiene la proprietà intellettuale.

La concessione della licenza d'uso avviene senza alcun onere a carico dell'AZIENDA (o a carico delle parti in equa misura).

L'AZIENDA è responsabile della corretta tenuta e della protezione delle credenziali di accesso al sistema riservandone l'utilizzo ai soli soggetti autorizzati.

La SOCIETÀ è direttamente ed unicamente responsabile:

- del corretto funzionamento del sistema, degli aggiornamenti, delle modifiche e del ripristino in caso di mal funzionamento;
- della gestione, conservazione, tutela e protezione di tutti i dati inseriti nel sistema.

Resta pertanto unica ed esclusiva responsabilità della SOCIETÀ la protezione da violazione, diffusione, alterazione, danneggiamento e smarrimento dei dati contenuti nel sistema

informativo; la SOCIETÀ si obbliga fin da ora a mantenere indenne e manlevata l'AZIENDA da qualsivoglia addebito e/o azione di risarcimento danni, proveniente anche dal beneficiario e comunque in generale da terzi, fatto salvo il caso di dolo nella gestione delle credenziali di accesso affidate all'AZIENDA.

ART. 8 – GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI ACCESSI

La procedura amministrativa per l'erogazione delle prestazioni a pagamento è la seguente:

(i) è a carico del beneficiario l'onere di provvedere a contattare direttamente la propria Assicurazione per l'attivazione della presa in carico fatto salvo il caso in cui ciò non avvenga a mezzo di piattaforma informatizzata con possibilità di apertura della posizione direttamente a cura dell'AZIENDA;

(ii) la SOCIETÀ invierà all'AZIENDA, tramite fax o e-mail o a mezzo dell'apposito gestionale, almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per la prestazione, la documentazione attestante la copertura degli oneri, di cui al precedente Art. 4.1.;

(iii) la SOCIETÀ farà contestualmente pervenire alla AZIENDA, la documentazione completa di cui all'Art.6 che precede;

(iv) nel caso di assistiti "in forma diretta", all'assicurato non verranno richiesti depositi cauzionali e versamenti in acconto, salvo eventuali oneri di cui al precedente Art. 4.1;

(v) nel caso, invece, di assistiti "in forma indiretta", ove tale eventualità sia prevista dalla SOCIETÀ, al beneficiario verrà richiesto, se previsto dalle procedure aziendali, il pagamento dell'acconto secondo il regolamento aziendale;

(vi) per tutto quanto non espressamente previsto ai punti precedenti, verranno osservate le modalità organizzative e procedurali adottate dall'AZIENDA per l'erogazione di prestazioni in regime ALPI, ivi compresa la modulistica in uso all'interno dell'AZIENDA medesima.

ART. 9 - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI AUTORIZZATE

Qualora, a giudizio dei professionisti dell'AZIENDA e/o per qualunque altra causa, si

rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni alle prestazioni autorizzate, l'AZIENDA procede nell'erogazione informando il beneficiario della possibilità di addebito diretto in caso di mancata presa in carico a cura della SOCIETA'. L'AZIENDA provvede quindi ad inoltrare alla SOCIETA' la richiesta di rettifica della presa in carico con integrazione / modifica delle prestazioni. Solo ove possibile e ove ciò non determini disservizio all'utente la richiesta viene inoltrata anticipatamente l'erogazione della prestazione. La SOCIETA' invierà rettifica e/o integrazione della presa in carico entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di mancata autorizzazione, l'AZIENDA procede ad addebito delle prestazioni aggiuntive / non autorizzate direttamente a carico del beneficiario.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine della prestazione ambulatoriale o di ricovero, l'AZIENDA procederà all'emissione della fattura e all'incasso delle somme relative a prestazioni non prese in carico dalla SOCIETÀ o per spese voluttuarie non coperte.

Sia in caso di ricoveri che di prestazioni ambulatoriali, l'AZIENDA emetterà unica fattura intestata al beneficiario comprensiva delle quote a carico della SOCIETÀ e delle eventuali franchigie / eccedenze / scoperti. Copia della fattura verrà trasmessa alla SOCIETÀ o consegnata al beneficiario, in conformità alle procedure operative previste dalla SOCIETA' stessa.

ART. 11 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

a) per gli assicurati in forma diretta:

La SOCIETÀ salderà le fatture emesse dall'AZIENDA, a mezzo bonifico bancario (sul conto corrente bancario comunicato dall'AZIENDA) o utilizzando altri canali di pagamento PAGOPA, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura e della documentazione sanitaria completa, di cui al precedente Art. 4.5. Il bonifico bancario (che deve riportare, nella causale, indicazione del numero della fattura e del nome del paziente) deve essere

effettuato presso il conto corrente bancario indicato dall'AZIENDA. Resta inteso che sarà

onere dell'AZIENDA comunicare prontamente ogni eventuale modifica dei predetti

referimenti contabili;

b) per gli assicurati in forma indiretta:

Il beneficiario effettuerà il pagamento delle prestazioni fruitive in forma indiretta mediante

PAGOPA.

ART. 12 - QUALITÀ DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

L'AZIENDA si impegna a collaborare con la SOCIETA' nella realizzazione di "programmi sulla

qualità del servizio assicurativo fornito", concordando con quest'ultima:

a) sollecite verifiche e soluzioni ad eventuali reclami dei clienti o a disservizi dei quali la

SOCIETA' sia venuta a conoscenza anche attraverso periodici sondaggi sulla soddisfazione

degli stessi;

b) incontri con i medici dell'AZIENDA, se necessari, anche al fine di tenere informata la

famiglia del cliente sulle condizioni dello stesso, nel rispetto della normativa sulla tutela della

riservatezza;

Si conviene che la SOCIETA' possa fornire ai propri clienti tutte le informazioni necessarie

all'utilizzo dei servizi offerti da l'AZIENDA. Questa, pertanto, è tenuta ad aggiornare

tempestivamente la SOCIETA' in merito ad eventuali modifiche del recapito e delle

condizioni di utilizzo delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente contratto, con

indicazione della data di operatività delle variazioni in oggetto.

ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 01/01/2026 al 31/12/2027, co facoltà di recesso anticipato

da parte di ciascuna delle parti mediante comunicazione da trasmettere all'altra parte con

raccomandata AR, con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso anticipato e/o di

mancato rinnovo le parti si impegnano a:

(i) AZIENDA: erogare secondo i termini di cui alla presente convenzione eventuali prestazioni per cui siano pervenute prese in carico;

(ii) SOCIETÀ: pagamento di quanto relativo a tutte le prestazioni erogate.

Qualora le Parti esprimano volontà, almeno 30 giorni prima della scadenza, è possibile procedere al rinnovo della presente convenzione. Il contenuto del presente contratto si intenderà automaticamente adeguato alle eventuali disposizioni normative e/o contrattuali in materia o a revisioni sulle tariffe disposte con provvedimenti nazionali o regionali

ART. 14 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Eventuali contestazioni relative ad inadempienze contrattuali devono essere effettuate in forma scritta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La parte inadempiente è tenuta, pena risoluzione del contratto ed eventuale risarcimento dei danni, a ripristinare la regolarità della situazione denunciata e/o riassumere il comportamento contrattuale corretto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo in materia di risoluzione e di inadempimento, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile. Nel caso di risoluzione del presente contratto, l'AZIENDA si impegna a non chiedere compensi di sorta agli assicurati in forma diretta per le prestazioni fornite, previste in polizza ed autorizzate dalla SOCIETÀ salvo il caso in cui la SOCIETÀ non proceda al pagamento delle stesse entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura. In tale ultima ipotesi, l'AZIENDA potrà richiedere direttamente ai beneficiari il compenso per le prestazioni fornite.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro dove è sita la sede legale della Società.

ART. 16 - APPLICAZIONE E MODIFICHE

Le parti contraenti regoleranno attraverso i propri rispettivi uffici competenti eventuali questioni di dettaglio per la migliore applicazione del presente contratto. Resta inteso che

qualunque revisione del contenuto del contratto dovrà essere concordata tra la SOCIETA' e l'AZIENDA. Ogni modifica, integrazione o aggiornamento delle tariffe e delle prestazioni o delle procedure, dovranno essere concordati per iscritto tra le parti, anche mediante semplice scambio di corrispondenza.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

ART. 18 – RCT

L'AZIENDA aderisce, ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015, al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie rispondendo ai sensi di legge, di danni involontariamente procurati a terzi a seguito di prestazioni professionali sanitarie erogate ad Assistiti. Pertanto, qualora dovessero pervenire dagli Assistiti reclami o richieste di risarcimenti alla SOCIETA' in conseguenza di presunti danni derivanti da prestazioni erogate dall'AZIENDA quest'ultima, ricorrendone i presupposti, ne risponderà nei modi previsti dalla legge, e sempre ricorrendone i presupposti, l'AZIENDA si impegna altresì a mantenere indenne la SOCIETA' da eventuali conseguenze anche indirette del proprio operato. L'AZIENDA non risponde per eventuali danni o controversie insorgenti tra l'assicurato e la SOCIETA' per fatti derivanti dal rapporto contrattuale tra assicurato e la SOCIETA'. Altresì

l'AZIENDA non risponderà per il mancato funzionamento della piattaforma di accesso informatico della SOCIETA'. Resta inteso che la SOCIETA' non potrà mai essere ritenuta responsabile nei confronti degli Assistiti per un eventuale danno conseguente a negligenza o colpa professionale dell'AZIENDA nell'erogazione di una qualsiasi prestazione in Contratto.

ART. 19 - ALLEGATI

Allegato 1 Prestazioni e relative tariffe

Allegato 2 Procedure operative

Allegato 3 Modello "Autorizzazione"

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Romana Bacchi

La Società Consorzio Mu.Sa. - Consorzio Mutue Sanitarie Soc. Coop. Cons.

Il legale rappresentante

Dr. Placido Putzolu

Per specifica approvazione delle clausole di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.

Allegato 1 Prestazioni e relative tariffe

1. Regime di ricovero:

· Per le prestazioni in regime di ricovero si applicano le tariffe a pacchetto e le regole di

ingaggio di cui al prospetto reperibile alla pagina internet:

<https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/libera-professione/convenzioni/>

Sezione "Convenzioni con assicurazioni e fondi integrativi"

- La tariffa della visita specialistica è di € 90,00 + spese di bollo.
- Per l'attività di diagnostica strumentale si considera il tariffario convenzioni assicurative dell'Azienda USL di Modena reperibile al seguente link:

<https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/libera-professione/convenzioni/>

Sezione "Convenzioni con assicurazioni e fondi integrativi"

Allegato 2 Procedure operative

1. E' a carico del paziente l'onere di provvedere a contattare direttamente la Società per richiedere la presa in carico delle prestazioni;

2. La Società invia all'Azienda USL di Modena, secondo le modalità concordate tra le parti, la presa in carico della prestazione ambulatoriale; nella presa in carico dovrà essere specificato l'elenco delle prestazioni, eventuali note relative a esclusioni, limitazioni o avvertenze, eventuali franchigie o limiti di indennizzo a carico del paziente;

3. Qualora, nel corso dell'esecuzione di una prestazione ambulatoriale, si rendano necessarie prestazioni aggiuntive o diverse da quelle previste dalla presa in carico, l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Società e richiedere la rettifica dell'autorizzazione; in caso di mancata accettazione della richiesta di rettifica, l'Azienda richiederà all'assicurato il pagamento delle prestazioni effettivamente erogate;

4. Elenco strutture convenzionate:

Ospedale Ramazzini di Carpi – via G. Molinari n. 2 – 41012 Carpi (MO);

Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola – via Fogazzaro n. 6 – 41037 Mirandola (MO);

Ospedale di Vignola – via SS. Giovanni Paolo II – 41058 Vignola (MO);

Ospedale di Pavullo - via Suore di San G. Benedetto Cottolengo, 5 – 41026 Pavullo nel

AUTORIZZAZIONE

Pratica n. **59.744**

Alla Struttura Sanitaria Convenzionata

La presente viene rilasciata

In favore dell'Assistito

Tessera n. **14374**

Età **51**

Tipo Assistenza

Grado di parentela **TIT**

Si autorizza la seguente prestazione in forma diretta come da prescrizione medica allegata

Tipologia prestazione

RMN CAVIGLIA SX - Nr. 1

La presente autorizzazione ha la validità di un mese a partire dalla data di emissione.

La CAMPA assume a proprio carico l'onere delle prestazioni autorizzate all'Assistito sopra indicato nella misura prevista dalla Convenzione vigente. Non assumerà le prestazioni eseguite dalla struttura diverse o ulteriori da quelle autorizzate o a cui non saranno applicate correttamente le condizioni economiche concordate.

Bologna, li 26/07/2023

la CAMPA

PER LA STRUTTURA SANITARIA: da restituire all'indirizzo amministrazione@campa.it
assieme alla fattura e all'estratto conto delle prestazioni effettuate.